



SENTENZA N. 208/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Il Giudice

Carola Corrado

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso in materia di pensione iscritto al n. **73148**

del registro di Segreteria proposto da **Rita Sorrentino** c.f.

SRRRTI51S66F839P, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Riccardi e

Clementina Di Rosa e con essi elettivamente domiciliata in Napoli, Corso A.

Lucci n. 137, pec vincenzoriccardi@avvocatinapoli.legalmail.it

contro

- **I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Di Ronza (C.F.

DRNNCL72M19F839Y) e con il medesimo domiciliato in Napoli, alla via A.

De Gasperi, n. 55 (Fax: 081 19926336 – pec:

avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it);

- **Comune di Napoli**, in persona del legale rappresentante p.t., difeso

dall'Avvocatura comunale e domiciliato in Napoli piazza Municipio, Palazzo

San Giacomo, pec avvocatura.amministrativa@pec.comune.napoli.it

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udito nell'udienza del 10 aprile 2024 l'avv. Nicola Di Ronza per INPS

Ritenuto in

FATTO

La ricorrente agiva in riassunzione in seguito alla sentenza n. 2555 del 17.06.2020, con la quale l'adito Tribunale di Napoli dichiarava la sussistenza della giurisdizione contabile in ordine alla domanda avente ad oggetto la misura del trattamento pensionistico.

Nel ricorso era riportato il contenuto di quello depositato presso il Tribunale e nel quale si spiegava che la ricorrente era stata dipendente del comune di Napoli dal 02.06.1984 al 30.06.2018, andando in quiescenza prima dell'entrata in vigore del CCNL del 21 maggio 2018 e relativo al periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018. In tale contratto era stato previsto un incremento degli stipendi tabellari che doveva comportare anche un incremento ai fini della determinazione della pensione.

Gli incrementi erano corrisposti, quali arretrati, a giugno 2018, come risulterebbe dal cedolino, ma non si provvedeva alla riliquidazione della pensione. Si illustravano quindi le proprie ragioni giuridiche e si dava atto che INPS nella memoria difensiva faceva presente di non aver ricevuto dall'amministrazione di appartenenza alcun provvedimento di riliquidazione del trattamento di fine servizio e, in assenza di esso, non poteva procedere all'applicazione dell'adeguamento.

In conclusione, l'istante chiedeva a questo giudice di:

«1) accertare il diritto della ricorrente al ricalcolo del rateo di pensione in forza degli articoli 64, 65 e Tabella A del CCNL del 2018;

2) condannare l'INPS al pagamento del rateo di pensione aggiornato nonché

al pagamento degli arretrati sulla pensione dalla maturazione al saldo oltre interessi e rivalutazione monetaria.

3) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da attribuirsi agli avvocati antistatari per fattone anticipo, anche se il debitore paga nelle more del giudizio».

In data 9 gennaio 2024 inviava la propria memoria INPS, nella quale affermava di aver accolto la richiesta della ricorrente con pagamento degli arretrati previsto con il cedolino di marzo 2024. A tal riguardo l'ente chiedeva un rinvio per la verifica dell'effettivo pagamento, in modo da ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

In data 12 gennaio 2024 depositava la propria memoria il Comune, nella quale ribadiva l'infondatezza del ricorso e faceva presente di aver provveduto regolarmente al versamento dei contributi in relazione agli incrementi contrattuali corrisposti e di non aver potuto inserire i dati sulla piattaforma INPS prima del 13 febbraio 2019, data della circolare esplicativa su detto inserimento.

In via preliminare, il Comune chiedeva l'estromissione dal giudizio, non essendo interessato dalle domande formulate in questo giudizio. In via subordinata, l'ente illustrava i propri rilievi rispetto alle doglianze di parte ricorrente. Argomentava, quindi, sull'inesistenza di un termine perentorio e sull'insussistenza dell'omissione contributiva, concludendo che nessun adempimento ulteriore doveva essere svolto per soddisfare le richieste del ricorrente.

All'udienza del 24 gennaio 2024 erano presenti i difensori della ricorrente e

di INPS. Il primo, nel prendere atto del pagamento della prestazione e degli arretrati con il cedolino di marzo 2024, si associava alla richiesta del difensore di INPS di rinvio dell'udienza. Pertanto, era disposto il rinvio della trattazione del giudizio all'udienza del 10 aprile 2024, con termine alle parti fino a 10 giorni per il deposito di eventuali memorie e documentazione.

Al termine della discussione la causa era posta in decisione.

In data 27 marzo 2024 INPS depositava note e il cedolino di marzo 2024, attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in favore della ricorrente.

All'udienza del 10 aprile 2024 era presente solo il difensore di INPS, che dando atto di aver depositato la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, ribadiva la richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Considerato in

DIRITTO

1. Questo giudizio ha ad oggetto il diritto alla rideterminazione della pensione con pagamento degli arretrati in seguito alla percezione degli incrementi stipendiali dovuti al rinnovo del CCNL.

Il comune di Napoli si costituiva chiedendo di essere estromesso dal giudizio, trattandosi di controversia pensionistica. Tale richiesta deve essere però respinta, in considerazione del fatto che nelle difese di INPS si faceva presente che il mancato pagamento era dovuto al mancato invio della documentazione da parte del comune, ente datore di lavoro.

In ogni caso, in considerazione dell'avvenuto pagamento di quanto richiesto in giudizio, dimostrato dal cedolino depositato in data 27 marzo 2024 da INPS,

	5	
	e in assenza di contestazione di parte ricorrente, non presente all’udienza del	
	10 aprile 2024, può dichiararsi cessata la materia del contendere.	
	2. Con riguardo alle spese, in considerazione del principio della soccombenza	
	virtuale, la soddisfazione del diritto della ricorrente è avvenuto dopo la	
	proposizione del ricorso e, conseguentemente, devono riconoscersi le spese,	
	liquidate in € 500,00, in favore dei difensori dichiaratosi antistatari.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in	
	composizione monocratica, non definitivamente pronunciando:	
	- dichiara cessata la materia del contendere;	
	- condanna INPS al pagamento in favore dei difensori della ricorrente di €	
	500,00 a titolo di spese.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.	
	Il Giudice	
	Carola Corrado	
	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria nei modi di legge	
	Napoli, 11.04.2024	
	DECRETO	
	Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo	

30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Carola Corrado

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli